

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L	A COMMISSIONE TRIBUTARIA	PROVINCIALE	
D	LECCE	**************************************	SEZIONE 1
riur	nita con l'intervento dei Signori:		
	FIORELLA	MARIO	Presidente
	DELL'ANNA	ANNA RITA	Relatore
		CELESTE	Gludice
	1940210210210210210202222222222222222222		
ha emesso la seguente			
SENTENZA			
- sul ricorso n. 431/15 depositato il 04/03/2015			
avverso ISCR. IPOTECA nº 059/2013/2320 TARSU/TIA			
IVA-CCIAA-T.AUT contro: AGENTE DI RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SUD S.P.A. difeso da:			
F	104 7204		
	osto dal ricorrente:		
Si	M. G	7	
difac	o da:		

DE MARCO GABRIELE FILIPPO MAR

P.ZZA MARTIRI UNGHERESI, 4 73042 CASARANO LE

SEZIONE

Nº 1

REG.GENERALE

N° 431/15

UDIENZA DEL

05/06/2015

ore 09:30

SENTENZA

N

200

PRONUNCIATA IL:

0 5 GIU. 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

2 1 GEN. 2016

Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

S M G con ricorso pervenuto il 4.3.015, impugnava davanti a questa Commissione Tributaria l'ipoteca legale iscritta da Equitalia il 19.9.014 su tre immobili di sua proprietà.

A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: che l'iscrizione ipotecaria non era stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento; che l'iscrizione era altres illegittima perché aveva riguardato la sua prima casa.

Equitalia, costituitasi in giudizio, resisteva all'impugnazione.

All'odierna udienza il ricorso veniva discusso.

Osserva la Commissione giudicante che il ricorso è fondato, in quanto l'iscrizione ipotecaria è funzionale alla successiva esecuzione forzata, per cui, una volta introdotto il divieto di espropriazione forzata della "prima casa", necessariamente deve cadere anche il potere del concessionario della riscossione di ipotecare il medesimo immobile.

Tale considerazione ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame approfondito dell'altra doglianza sollevata dal contribuente, riguardante la mancata notifica di tutte le cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi e perciò devolute alla cognizione del giudice tributario.

Nonostante l'accoglimento del ricorso, ricorrono comunque giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

p. q. m.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Lecce, 5.6.2015.

I Presidente